



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 febbraio 2008
(OR. fr)**

5465/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0241 (AVC)**

**ISR 3
MED 5**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria
di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro
fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali
della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo di associazione con lo Stato di Israele, riguardante un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari.
- (2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.
- (3) Il testo del protocollo negoziato con Israele prevede, all'articolo 10, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.
- (4) Fatta salva la sua conclusione in data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari.

Articolo 2

Il protocollo si applica in via provvisoria dalla data della firma, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
